Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B ►M21 **DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO**

del 15 febbraio 2011

relativa a un embargo sulle armi in considerazione della situazione nello Zimbabwe ◄

(GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2012/97/PESC del Consiglio del 17 febbraio 2012	L 47	50	18.2.2012
►M2	Decisione di esecuzione 2012/124/PESC del Consiglio del 27 febbraio 2012	L 54	20	28.2.2012
►M3	Decisione 2013/89/PESC del Consiglio del 18 febbraio 2013	L 46	37	19.2.2013
►M4	Decisione 2013/160/PESC del Consiglio del 27 marzo 2013	L 90	95	28.3.2013
►M5	Decisione di esecuzione 2013/469/PESC del Consiglio del 23 settembre 2013	L 252	31	24.9.2013
►M6	Decisione 2014/98/PESC del Consiglio del 17 febbraio 2014	L 50	20	20.2.2014
►M7	Decisione (PESC) 2015/277 del Consiglio del 19 febbraio 2015	L 47	20	20.2.2015
►M8	Decisione (PESC) 2015/1924 del Consiglio del 26 ottobre 2015	L 281	10	27.10.2015
►M9	Decisione (PESC) 2016/220 del Consiglio del 15 febbraio 2016	L 40	11	17.2.2016
►M10	Decisione (PESC) 2017/288 del Consiglio del 17 febbraio 2017	L 42	11	18.2.2017
►M11	Decisione (PESC) 2018/224 del Consiglio del 15 febbraio 2018	L 43	12	16.2.2018
►M12	Decisione di esecuzione (PESC) 2018/227 del Consiglio del 15 febbraio 2018	L 43	16	16.2.2018
►M13	Decisione (PESC) 2019/284 del Consiglio del 18 febbraio 2019	L 47	38	19.2.2019
►M14	Decisione (PESC) 2020/215 del Consiglio del 17 febbraio 2020	L 45	4	18.2.2020
►M15	Decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio del 18 febbraio 2021	L 58	51	19.2.2021
►M16	Decisione (PESC) 2022/227 del Consiglio del 17 febbraio 2022	L 38	5	18.2.2022
►M17	Decisione (PESC) 2023/339 del Consiglio del 14 febbraio 2023	L 47	55	15.2.2023
►M18	Decisione (PESC) 2023/2686 del Consiglio del 27 novembre 2023	L 2686	1	28.11.2023
►M19	Decisione (PESC) 2024/460 del Consiglio del 2 febbraio 2024	L 460	1	5.2.2024
►M20	Decisione (PESC) 2025/335 del Consiglio del 18 febbraio 2025	L 335	1	18.2.2025
►M21	Decisione (PESC) 2026/383 del Consiglio del 17 febbraio 2026	L 383	1	18.2.2026

Rettificata da:

►C1 Rettifica, GU L 100 del 14.4.2011, pag. 74 (2011/101/PESC)

►C2 Rettifica, GU L 89 del 24.3.2020, pag. 6 (2020/215)

▼B
▼M21

DECISIONE 2011/101/PESC DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2011

relativa a un embargo sulle armi in considerazione della situazione nello Zimbabwe

▼B

Articolo 1

Ai fini della presente decisione, per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza.

Articolo 2

1. Sono vietate la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione nello Zimbabwe di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, di veicoli ed equipaggiamenti militari, di equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna:

a) da parte di cittadini degli Stati membri;

b) provenienti dal territorio degli Stati membri; ovvero

c) mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri,

siano originari o non del territorio degli Stati membri.

2. Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli e equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, nonché attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, nonché di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo stabiliti nello Zimbabwe, o destinati ad essere utilizzati nello Zimbabwe.

▼C1

Articolo 3

1. L'articolo 2 non si applica:

a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di equipaggiamenti militari non letali o di attrezzature utilizzabili ai fini di repressione interna, destinati unicamente all'uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell'ONU e dell'UE, o di materiale destinato alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'UE e dell'ONU;

b) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali equipaggiamenti;

c) alla fornitura di assistenza tecnica connessa a tali equipaggiamenti,

purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.

▼B

2. L'articolo 2 non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'UE o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

▼M10

3. L'articolo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di determinate attrezzature che potrebbero essere utilizzate ai fini della repressione interna qualora le attrezzature siano destinate unicamente a un uso civile per progetti nel settore minerario o infrastrutturale, previa autorizzazione, caso per caso, delle autorità competenti dello Stato membro esportatore.

▼M21

———————

▼B

Articolo 8

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente decisione.

Articolo 9

La posizione comune 2004/161/PESC è abrogata.

▼M16

Articolo 10

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

▼M20

2. La presente decisione si applica fino al ►M21 20 febbraio 2027 ◄.

▼**M16**

3. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

▼**M18**

4. Le eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafi 5 e 6, per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni dodici mesi o su richiesta urgente di uno Stato membro, dell'alto rappresentante o della Commissione a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione.

▼**M21**

_____

▼**M16**

_____